



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CROTONE**

ORDINANZA N. 126/2017

Il Capo del Compartimento Marittimo di Crotone :

- VISTI gli artt. 17, 81 e 223 del codice della navigazione e gli art. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO il Decreto legislativo n° 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'*articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*” ;
- VISTO il D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 “Regolamento di esecuzione dell'abrogata Legge 14 luglio 1965, n° 963;
- VISTI i Decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2015, del 07 marzo 2016 e dell'11 luglio 2016, aventi ad oggetto la disciplina della pesca del rossetto e/o del cicerello;
- VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n° 19909 del 06 ottobre 2017 relativo alla pesca sperimentale del rossetto (*aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*);
- VISTA la propria ordinanza n° 93 del 18 ottobre 2016 “Punti di sbarco del pescato”;
- RITENUTO necessario procedere alla modifica della propria ordinanza n° 06 del 12 febbraio 2016;**
- VISTO l'art. 31 della Legge 30 ottobre 2014, n.161 art.31 (G.U. n° 261 del 10 novembre 2014);
- VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO CHE

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto n° 19909 del 06 ottobre 2017, al fine di acquisire ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n° 1224/2009, ha ritenuto opportuno prorogare, nei Compartimenti Marittimi della Calabria e fino al 31 ottobre 2019, l'attività di pesca del rossetto (*aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 (tre) miglia dalla costa. Detto decreto fissa, altresì, i tempi e le modalità di esercizio di tale tipologia di pesca da parte delle unità che ottengano, a seguito di istanza inoltrata al Capo del Compartimento Marittimo di competenza, specifica “autorizzazione di pesca provvisoria”. Tale autorizzazione potrà essere richiesta esclusivamente dalle Imprese di Pesca armatrici delle unità elencate nell'allegato A) del D.M. 22 luglio 2016.

ORDINA

Articolo 1

E' fatto obbligo a tutte le Imprese di pesca armatrici delle unità da pesca interessate di osservare le prescrizioni dettate dal Decreto 06 ottobre 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità

agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e della normativa precedentemente emanata da esso richiamata, in particolare del D.M. 28 dicembre 2015.

Articolo 2

L'attività di pesca in argomento potrà essere esercitata solo ed esclusivamente dopo la redazione della turnazione settimanale che dovrà essere predisposta a cura dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

Articolo 3

Ai fini dello sbarco del prodotto ittico catturato, ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, si individuano i porti di Crotona, Cirò Marina e Catanzaro Marina, presso i luoghi indicati nella propria ordinanza n° 93 del 18 ottobre 2016. Gli eventuali sbarchi delle specie in argomento dovranno essere preventivamente comunicati, con qualsiasi mezzo (VHF – Cellulare), a seconda del punto di sbarco, alla Capitaneria di porto di Crotona oppure agli Uffici Locali Marittimi di competenza.

Articolo 4

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018 ed abrogherà l'ordinanza n° 6 del 12 febbraio 2016.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.04/2012 in caso di illeciti in materia di pesca ed ai sensi dall'art.1174 del Codice della Navigazione in caso di illeciti riferibili al mancato rispetto dei punti di sbarco autorizzati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, che sarà affissa all'albo degli uffici marittimi del Compartimento Marittimo di Crotona e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante l'inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/crotona
Crotona, 27/12/2017

F.to II COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe ANDRONACO